



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 120 DEL 23/04/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE E CHIUSURA DI CABINA DI TRASFORMAZIONE PERICOLANTE IN VIA MONTELUNGO E DEL RELATIVO TERRENO PERTINENZIALE RIPORTATO A CATASTO FABBRICATI SEZ. BAV FOGLIO 46 MAPPALE 1050; CONSEGUENTE CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTELUNGO - DA VIA POGGIONE AL CANCELLO DI ACCESSO AL CAMPO CINOFILO "MIFIDO" ESCLUSO (RIF. PALO LUCE S38); INTERDIZIONE DEI TERRENI RIPORTATI A CATASTO TERRENI SEZ. E FOGLIO 46 MAPPALI 1125 E 1141 CAUSA PERICOLO ESTERNO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/04/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo congiuntamente con personale di E-Distribuzione, Corpo Polizia Locale e AMT Genova a seguito di comunicazione del COA in cui si segnalava cabina di trasformazione ENEL pericolante in terreno adiacente a Via Montelungo;
- in sede di sopralluogo si è constatato che la vecchia cabina ENEL di trasformazione (N.C.T BAV-F.46-Mapp.1050), posizionata sopra il ciglio di un muraglione in pietra faccia-vista che costeggia la Via Montelungo, si presentava inclinata verso la sottostante strada e con evidenti fessurazioni lunga la base delle murature e sulla soglia dell'unica porta di accesso

Vista la possibilità di aggravio dello stato di lesione del vecchio manufatto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - e sino a messa in sicurezza seguita e attestata da parte di

tecnico abilitato alla professione - si sono disposte ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.:

- interdizione e chiusura di manufatto pericolante e terreno pertinenziale riportato a catasto fabbricati sez. BAV foglio 46 mappale 1050;
- chiusura al transito veicolare e pedonale di Via Montelungo, tratto da Via Poggione al cancello di accesso al Campo Cinofilo gestito dall'Associazione "MiFido" escluso (rif. Palo luce S38);
- interdizione e chiusura di terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1125;
- interdizione e chiusura di terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1141;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0187183.I del 17/04/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 16/04/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura del tratto di strada è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 0184637.U del 16/04/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in data 16/04/2025 – e con la citata nota prot. 0184637.U del 16/04/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità – l'interdizione con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza da parte di tecnico abilitato, a:

- manufatto pericolante e terreno pertinenziale riportato a catasto fabbricati sez. BAV foglio 46 mappale 1050;

- Via Montelungo, tratto da Via Poggione al cancello di accesso al Campo Cinofilo gestito dall'Associazione MiFido (rif. Palo luce S38);
- terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1125 causa pericolo esterno;
- terreno riportato a Catasto Terreni sez. E foglio 46 mappale 1141 causa pericolo esterno.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio IV Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad AMT Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di eventuale competenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.